



Il Tribunale di Roma

Sezione 14^a Civile

nella procedura per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE iscritta al N.**124** dell'anno **2026**,

proposta da

MANOLA DE VIRGILIO

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII

Il Giudice

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da Manola De Virgilio, nata a Roma il 16.8.1975, ivi res.te in via S. Michele di Ganzaria, 137, C.F. DVRMNL75M56H501D; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Roma;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rappresentato dal Gestore, dai costi maturati per curare le patologie del proprio figlio, nonché per debiti contratti

successivamente per partecipare il pagamento delle rate di mutuo della casa con cui abitava con l'ex coniuge, non potendo quest'ultimo provvedervi a causa di un'ingente posizione debitoria per la gestione del proprio bar, nonché ancora per la separazione successivamente intervenuta con il coniuge;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento attesa l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori per un importo residuo pari a complessivi euro 67.617,00 residui; considerato che la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile e dispone di un attivo patrimoniale costituito esclusivamente da redditi da lavoro dipendente pari ad una retribuzione lorda mensile di circa €. 1340,00 x 13 mensilità;;

rilevato, che la ricorrente, a fronte della predetta esposizione debitoria intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento di euro 24.312,34 mediante:

- soddisfacimento creditori privilegiati al 100% e i chirografi al 35%;
- rate da 289,00 mensili per 13 mensilità annue, quindi durata piano 7 anni ;
- messa a disposizione di eventuali entrate straordinarie (quali il TFR ovvero rimborsi ecc.) al rafforzamento del Piano;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente;

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposto da Manola De Virgilio, nata a Roma il 16.8.1975, ivi res.te in via S. Michele di Ganzaria, 137, C.F. DVRMNL75M56H501D;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell' OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale
www.tribunale.roma.it a cura del medesimo OCC

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento;

DISPONE

altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Roma 28.1.2026

Il Giudice

Dott. Angela Coluccio